PROVINCIA DI FERMO

Settore II Sostenibilità - Infrastrutture - Innovazione

*** * * * ***

SERVIZIO SGOMBRONEVE

ANNUALITÀ 2026-2027

CAPITOLATO D'ONERI

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO: Arch. Gian Luca Rongoni

OTTOBRE 2026

Art. 1 - Oggetto e durata del servizio
Il presente capitolato disciplina la prestazione, eseguita con mezzi meccanici, del servizio di sgombro neve e spargimento sale per la stagione invernale 2026-2027 (precisamente nel periodo dal 01-11-2026 o dalla data di affidamento del servizio se successiva, fino al 30-04-2027), sulle strade ricadenti nei 2 comprensori "*Monte San Martino*" e "*Garulla*" della Provincia di Fermo, di cui all'elenco Allegato A ed indentificati con la lettera "C".

Art. 2 - Elenco dei Comprensori
Parte della rete stradale provinciale della zona montana, ai fini del presente appalto, è stata suddivisa in 2 comprensori, costituiti da strade e/o tronchi di strade di proprietà, appartenenti alla stessa zona di manutenzione.

Art. 3 - Importo appalto
Per ciascun comprensorio l'importo dell'appalto è fissato a corpo come specificato nell'Allegato C.
Per il comprensorio *C1 Monte San Martino* l'importo di € 9.306,94 è da intendersi come segue: € 8.003,97 per il servizio sgombroneve - € 1.302,97 per il servizio di spargimento sale.
Per il comprensorio *C2 Garulla* l'importo di € 11.000,00 è da intendersi come segue: € 9.460,00 per il servizio sgombroneve - € 1.540,00 per il servizio di spargimento sale.
Il contratto d'appalto per il servizio sgombroneve e spargimento sale ha validità dal 01-11-2026 o dalla data di affidamento del servizio se successiva, fino al 30-04-2027 e non è rinnovabile.
Eventuali prestazioni extracontrattuali potranno essere richieste dall'Amministrazione provinciale (Stazione Appaltante) secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi.
Si rappresenta che il corrispettivo relativo alla strada "By pass Amandola" definito in € 1.155,66 oltre IVA, di cui € 993,87 per il servizio sgombroneve ed € 161,79 per il servizio spargimento sale, verrà saldato solo in caso di apertura al pubblico della strada stessa e ri-quantificato in base ai mesi di effettivo svolgimento dei servizi in argomento.

Art. 4 - Prestazione del servizio
Il servizio di sgombroneve e spargimento sale deve essere eseguito con autocarro, trattore, ruspa o altra macchina operatrice di potenza adeguata.
Per ciascun comprensorio, su cui l'intervento assume caratteristiche omogenee per motivi di natura tecnica e geomorfologica, sono richiesti specifici requisiti tecnici dei veicoli e delle attrezzature.
Per ogni comprensorio, la potenza minima dei mezzi da utilizzare nel servizio è indicata nell'Allegato C con valori di 130 CV e una tolleranza del 5,00 %.
Per cause eccezionali (come, a mero titolo di esempio, il verificarsi di condizioni atmosferiche particolarmente avverse) può essere ammesso l'uso di mezzi **aggiuntivi** anche di potenza inferiore a quella richiesta, purché siano stati dichiarati in sede di partecipazione alla procedura negoziata.
Ai mezzi sgombranti deve essere applicata anteriormente una attrezzatura spartineve costituita da lama metallica unica o da lama tipo "vomere", con comandi idraulici posti nella cabina del mezzo, orientabile rispetto alla direzione di marcia e spostabile in senso verticale od orizzontale per un minimo di 30 centimetri. La lama deve avere altezza adeguata e larghezza, in posizione di lavoro, non inferiore a quella del mezzo utilizzato, il tutto omologato ai sensi della vigente normativa.

La ditta aggiudicataria, in completa autonomia, dovrà eseguire il servizio su tutte le strade provinciali appartenenti al comprensorio affidato (compresi anche quei tratti che, eventualmente, per mero errore, non fossero stati riportati nell'Elenco Strade - Allegato A, utilizzando e dislocandovi i mezzi idonei che riterrà necessari e sufficienti per la corretta esecuzione, decidendo tempi, modalità d'intervento e organizzando opportunamente le attività, nel rispetto delle prescrizioni e degli oneri di cui al presente capitolato.
I mezzi impiegati negli interventi devono essere perfettamente funzionanti, in piena efficienza, dichiarati

idonei alla circolazione nel loro assetto operativo dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e regolarmente revisionati.
Nel caso di dimensioni in sagoma o in massa superiori ai limiti previsti dalla legge, dovrà essere acquisita dal competente ufficio provinciale l'autorizzazione per il transito eccezionale.
I mezzi dovranno essere allestiti con idonea cabina di guida, muniti dei regolamentari dispositivi di segnalazione luminosa, conformi alle prescrizioni sulla circolazione stradale (Codice della strada), di catene per le ruote motrici, dovranno essere adeguatamente zavorrati e avere a disposizione quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario.
Tutti i mezzi impiegati dovranno essere dotati degli accessori previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e dotati almeno di:
- n. 1 cavo di traino;
- n. 2 badili;
- n. 1 lampada portatile a batterie;
- n. 1 cassetta per pronto soccorso.

Nel periodo in cui deve essere garantita la prestazione dei servizi, e precisamente dal 01-11-2026 o dalla data di affidamento del servizio se successiva fino al 30-04-2027, conducenti e mezzi dovranno essere reperibili nel comprensorio di riferimento a semplice richiesta del Settore II della Provincia di Fermo.

Non è richiesta l'esclusività nell'utilizzo del mezzo, fermo restando l'obbligo della ditta di assicurare lo svolgimento del servizio con tempestività e continuità d'intervento.

Art. 5 - Modalità di esecuzione
Lo spartineve dovrà entrare in azione con sollecitudine per garantire la continuità della circolazione in condizioni di sicurezza e comunque non appena la neve abbia raggiunto l'altezza minima di 4 (quattro) centimetri in un qualunque tratto dei tronchi da sgombrare fino a quando il piano viabile non presenti né neve residua sciolta né ghiaccio.

La ditta avrà l'obbligo di mantenere le strade del comprensorio assegnato sempre sgombre da neve in ogni ora del giorno e della notte.

Non verranno tollerati ritardi e negligenze in genere che verranno sanzionati come meglio indicato nel successivo articolo 13.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla conduzione e alla manutenzione di ciascun mezzo (carburanti, lubrificanti, ecc…).
La ditta è tenuta a ottemperare alle disposizioni che verranno impartite dall'Amministrazione a mezzo del personale del Settore II dell'Ente.
La larghezza della sezione sgombrata dovrà essere la massima consentita dalla sezione stradale. In particolare:
- per le strade bitumate, la larghezza della strada provinciale, sgombra da neve, dovrà essere uguale alla carreggiata stradale (da filo bitumatura a filo bitumatura);
- per le strade a macadam, la larghezza della strada provinciale, sgombra da neve, dovrà essere tale da permettere il transito in entrambi i sensi di marcia (almeno 5,60 metri);

Si fa eccezione dei soli casi in cui la carreggiata stradale sia di larghezza inferiore ai 5,60 metri, per cui

l'intervento dovrà obbligatoriamente interessare l'intera larghezza esistente tra argine ed argine o tra scolina e scolina o tra segnalimite e segnalimite.
Lo sgombroneve dovrà avere andamento uniforme privo di sinuosità; qualora queste si verificassero, la ditta è tenuta a rettificarle a propria cura e spese avvalendosi della necessaria manodopera, purché dichiarata in sede di partecipazione alla procedura negoziata.

Il titolare della ditta affidataria, o per lui il conducente del mezzo, all'avvio dello spartineve e al termine del servizio dovrà comunicare L'INIZIO E LA FINE del servizio all'Assistente stradale della zona o ad altro personale designato dal Settore II dell'Ente.
In caso di mancata COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI INIZIO E FINE SERVIZIO, l'uscita non verrà conteggiata per il raggiungimento delle soglie minime di cui all'art. 17 (Pagamenti).

La ditta sarà esonerata da responsabilità per la chiusura di strade provinciali causata da valanghe.
Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per eventuali sgombri extracontrattuali per i cumuli di neve che si formassero sulla strada per effetto di gonfiate, valanghe e slavine che, per l'eccessivo ingombro, impedissero la continuazione del servizio con lo spartineve.
Ove le condizioni ambientali locali fossero tali da impedire la rimozione totale di eventuali lastre di ghiaccio, la ditta avrà l'obbligo di avvertire tempestivamente l'Amministrazione che provvederà agli idonei interventi per garantire la percorribilità del piano viabile.
La ditta avrà l'onere di pulire anche gli incroci con le strade comunali, regionali e statali.

Per quanto riguarda gli accessi privati la ditta non avrà obblighi di sorta ma deve prestare particolare attenzione e cura a che, con l'accumulo di neve ai lati della strada, si evitino ingiustificati aggravi di servitù, interclusioni e impedimenti di passaggio ai fondi privati. Qualora venissero accertati comportamenti negligenti in tal senso, la Stazione Appaltante procederà alla contestazione e al successivo addebito alla ditta responsabile dei costi per il ripristino delle normali condizioni di passaggio. Tali costi saranno calcolati secondo i prezzi vigenti nella Regione Marche e detratti dal corrispettivo dovuto per lo svolgimento del servizio.

La ditta avrà l'onere di rimuovere dalla sede stradale, con i propri mezzi, le piante eventualmente cadute sul piano viabile, fino ad un diametro del fusto di circa 20 cm; altrimenti la ditta avrà l'onere di avvertire immediatamente il Responsabile di Zona che provvederà agli idonei interventi per garantire la continuità della circolazione.
Per tutto il periodo di svolgimento del servizio, la ditta dovrà avere in dotazione per ogni mezzo un telefono cellulare portatile e renderne noto il numero al Responsabile di Zona, con l'obbligo della reperibilità. Il Servizio di Protezione Civile potrà inviare allo stesso numero eventuali comunicazioni di emergenza e SMS di allerta meteo.

Art. 6 - Pericoli e danni
Ogni pericolo constatato dalla ditta durante l'esecuzione del servizio dovrà essere tempestivamente segnalato al personale del Settore II dell'Ente.
Ogni danno arrecato, durante lo svolgimento del servizio, a segnalimiti, guardrails, segnali stradali, piano viabile, manufatti provinciali in genere, sarà addebitato alla ditta, a giudizio dell'Amministrazione, sulla base del vigente prezzario regionale (riferimento successivo art. 13).
Ogni danno a persone o cose provocato dalla ditta durante lo svolgimento del servizio sarà addebitato alla stessa.

Art. 7 - Vigilanza e controlli
L'Amministrazione Provinciale ha il compito di controllo e supervisione del servizio attraverso il proprio

personale addetto alla manutenzione stradale che, in caso di comportamento negligente della ditta, potrà provvedere all'applicazione delle prescritte penali di cui all'art. 13.
Il Responsabile Unico di Progetto, valutata la gravità delle inadempienze, ferma restando l'applicazione delle predette penalità, potrà disporre la sostituzione immediata della ditta con contestuale rescissione del rapporto contrattuale in danno e addebito alla stessa di eventuali oneri di spesa da calcolare secondo i prezzi vigenti nella Regione Marche, degli oneri relativi alla rescissione in danno e al conseguente affidamento ad altra ditta resasi disponibile.

Il personale tecnico del Settore II della Provincia di Fermo può intervenire in qualsiasi momento, mediante ordini di servizio, al fine di indirizzare meglio l'operato della ditta stessa.
Compete al personale del Settore II dell'Ente effettuare verifiche sulla rispondenza delle caratteristiche dei mezzi a quanto dichiarato in sede di procedura negoziata le e sulla conformità a quanto riportato nelle carte di circolazione.

Art. 8 - Obblighi diversi e responsabilità dell'appaltatore

La ditta affidataria è tenuta ad osservare tutte le norme legislative e sindacali in materia di sicurezza, assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie dei dipendenti e se richiesto dovrà darne prova all'Amministrazione. In caso di inadempienza, qualora sia intervenuta la denuncia da parte dei competenti organi di vigilanza, l'Amministrazione non provvederà ai pagamenti dovuti fino a quando l'organo di vigilanza preposto non avrà accertato che è stato corrisposto quanto dovuto. Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.
L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio costituente oggetto dell'appalto e, se cooperativa, anche nei confronti dei Soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'affidamento, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche o integrazioni e, in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria.
In caso di violazione ai suddetti obblighi, in presenza di inadempienza accertata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un importo corrispondente a quello dell'inadempienza accertata, fino a quando l'organo vigilante sunnominato non avrà accertato la corresponsione ai dipendenti di quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.
Alla ditta è fatto espresso divieto di cessione di tutto o di parte del contratto, a pena dell'immediata rescissione del medesimo da parte della Stazione appaltante.
Sono a carico della ditta tutte le spese di esecuzione dell'appalto, comprese quelle per ricoverare in luogo idoneo l'attrezzatura utilizzata per lo sgombroneve.
Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto allo sgombroneve, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e per non arrecare danni al patrimonio stradale, a terzi e al transito.
L'appaltatore ha l'obbligo di riparare immediatamente eventuali danni causati, per negligenza, alle opere stradali nell'espletamento del servizio.
In caso di inadempienza l'Amministrazione richiederà la riparazione entro un termine prefissato; se la ditta affidataria non provvederà entro i termini stabiliti, sarà operata una detrazione sui crediti pari al danno arrecato oltre al costo della riparazione, riservandosi la rescissione del rapporto contrattuale in caso di recidiva e di notevoli inadempienze.
La ditta è completamente e direttamente responsabile per eventuali danni causati a terzi (persone e/o cose), così come per le eventuali infrazioni nell'osservanza delle norme di legge sulla circolazione stradale, sollevando interamente l'Amministrazione provinciale da ogni onere e responsabilità.

Art. 9 - Adempimenti per il riconoscimento del personale

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore che ha l'obbligo di esporla in forma visibile.
L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati.

Art. 10 - Obblighi diversi

La ditta si impegna ad autorizzare la Stazione appaltante all'eventuale installazione, sui mezzi utilizzati per il servizio, di sistemi satellitari di controllo della posizione geografica e temporale del mezzo durante l'espletamento del servizio, anche al fine di costruire un quadro conoscitivo a supporto delle attività di coordinamento del Servizio di protezione civile.
I costi di installazione e successiva rimozione dei predetti sistemi satellitari sono a carico della stazione appaltante che indicherà le officine specializzate per il montaggio e la configurazione presso le quali la ditta si recherà facendosi carico degli oneri connessi.
Tali dispositivi dovranno essere sempre in funzione dall'installazione fino al termine della stagione invernale.
La mancata attivazione del dispositivo satellitare di controllo della posizione geografica e temporale del mezzo comporterà l'applicazione di penali come meglio disciplinate dall'articolo 13.
La ditta si impegna a mantenere il dispositivo integro ed efficiente, rispondendo all'Amministrazione provinciale per eventuali danni o smarrimenti.

Art. 11 - Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, le ditte affidatarie, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.
Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, o comunque di soggetti che prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di servizi rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dalla precedente lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Ogni pagamento effettuato ai sensi lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG attribuito dalla stazione appaltante a ciascun affidamento e riportato nell'Allegato C.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, qualora reiterata per più di una volta,

costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, come disciplinato dall'art. 16.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori a qualsiasi titolo interessati all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Le ditte affidatarie, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.

Art. 12 - Cauzione Definitiva
All'atto della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, pari al 5 % dell'importo contrattuale.
Resta salva la facoltà dell'Ente di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi del combinato disposto dall'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023 e dall'art. 12, comma 4 del vigente *Regolamento provinciale per l'affidamento e la stipula di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.1 del D. Lgs. 36/2023*.

Art. 13 - Penali
Ove la ditta sia risultata inadempiente ad uno o più obblighi previsti dal presente capitolato d'oneri, verranno detratte dal compenso netto le corrispondenti penalità come appresso indicate:

Carreggiata non mantenuta pulita come richiesto dal presente capitolato d'oneri:

Al manifestarsi del disservizio per la prima volta	penale unitaria di € 500,00
Al manifestarsi del disservizio per le volte successive alla prima	penale unitaria di € 200,00
Mancata rimozione di piante (con diametro del fusto fino a circa 20 cm - vedi art. 5)	penale unitaria € 155,00

Danni alle opere o ai manufatti:

per ogni segnalimite	Penale unitaria: € 15,00
per ogni palina neve	Penale unitaria: € 155,00
per ogni segnale stradale con palo	Penale unitaria: € 205,00
per ogni metro di guard rail	Penale unitaria: € 52,00
per ogni manufatto stradale	da computo metrico estimativo in base ad Elenco Prezzi vigenti nella Regione Marche

Mancata attivazione del sistema satellitare, ove installato: **€ 15,00 per ogni uscita.**
Le penalità relative ai ritardi non verranno applicate, solo per i giorni strettamente necessari, in quei Comprensori ricadenti nei Comuni per i quali sarà stata dichiarata "la pubblica calamità" da parte degli Organi istituzionali competenti e nell'eventualità di cause di forza maggiore.
In caso di ritardo, come già evidenziato, l'Amministrazione Provinciale si riserva di provvedere agli urgenti interventi di sgombroneve anche in sostituzione della ditta inadempiente addebitandole i relativi oneri.

Art. 14 - Subappalto
Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023, il subappalto è ammesso in termini economici nel limite del 49,99 % (quarantanovevirgolanovantanove per cento) dell'importo totale del

contratto.
L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
- che la ditta abbia indicato in sede di procedura negoziata che intende subappaltare il servizio; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato successivamente;
- che la ditta provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- che nel contratto di subappalto siano inserite le clausole di cui all'articolo 11, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della Legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- che la ditta, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante trasmetta anche la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di servizi pubblici, in relazione alla categoria e all'importo del servizio da realizzare in subappalto;
- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- che il subappaltatore abbia i requisiti per svolgere il servizio;
- che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo del relativo servizio, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.;

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Ai sensi dell'art. 19, comma 7 del D.lgs. 36/2023 "*l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì. responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.*".

Altresì, ai sensi dell'art. 19, comma 12 del D.lgs. 36/2023 "*Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in*

subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.".

Si chiarisce inoltre che:
- se il *sub contratto* sarà "a corpo", il prezzo di riferimento sarà quello contrattuale;
- se il *sub contratto* sarà "ad ore" i prezzi di riferimento saranno quelli del vigente prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici pubblicato sul BUR Marche.
- la stazione appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

La ditta resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione del servizio oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo del servizio eseguito alle stesse condizioni di pagamento dell'affidatario.
I pagamenti al subappaltatore, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte del servizio, sono subordinati all'acquisizione della regolarità contributiva e assicurativa del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

Art. 15 - Noli a freddo e noli a caldo
La ditta non potrà servirsi di mezzi diversi da quelli dichiarati se non autorizzati dalla Stazione appaltante che dovrà valutarne l'idoneità tecnica e il rispetto del presente Capitolato d'oneri.
La ditta non potrà dunque servirsi di mezzi di altre ditte, se non in caso di subappalto regolarmente autorizzato ai sensi dell'Art. 14 del presente Capitolato.
Il nolo a caldo dei mezzi per lo sgombroneve è equiparato in tutto e per tutto al subappalto di cui all'Art. 14.
È ammesso, altresì, il nolo a freddo previa comunicazione alla Stazione Appaltante e fermo restando l'obbligo di impiegare il personale dichiarato.
L'utilizzo di mezzi di proprietà diversi da quelli dichiarati è ammesso previa comunicazione alla Stazione Appaltante.

Art. 16 - Risoluzione del contratto
L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora l'appaltatore sia gravemente inadempiente o non dia affidamento per il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Riscontrata la grave inadempienza ad un obbligo contrattuale l'Amministrazione provvede a contestarla

all'appaltatore e a fissare un termine congruo, stabilito di volta in volta in relazione alla natura ed entità delle contestazioni, per conformarsi alle prescrizioni impartite.
Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione per inadempimento del rapporto contrattuale.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono considerate inadempienze agli obblighi contrattuali:
- **il ritardato inizio del servizio assunto;**
- **la conduzione del medesimo con insufficiente speditezza od insufficienza di mezzi;**
- **la recidività nel mancato ripristino di danni arrecati al patrimonio stradale.**

Di norma, il contratto si intende risolto con l'invio di un telegramma o raccomandata alla ditta inadempiente. Si prescinde dall'invio preventivo della comunicazione nei casi in cui la situazione creatasi a seguito dell'inadempienza risultasse particolarmente pericolosa da costituire grave pregiudizio per la pubblica incolumità. In questo caso la risoluzione è immediata e contestuale alla verifica del persistere dell'inadempienza contestata.
All'avvenuta risoluzione del contratto, il geometra Responsabile di Zona, sentito il Responsabile unico di Progetto, dispone d'ufficio l'esecuzione del servizio con mezzi e manodopera dell'Ente eventualmente disponibili o per il tramite di altra ditta che si sia resa disponibile.
Tutte le spese conseguenti ed ogni ulteriore danno saranno a carico della ditta inadempiente. In caso di anticipata risoluzione del contratto la ditta avrà diritto alla liquidazione dei servizi al momento prestati e regolarmente eseguiti, con esclusione di qualsiasi altro compenso di cui all'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, detratti i servizi prestati d'ufficio ed i danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.
Anche l'accumulo di penali oltre il 20 % dell'importo contrattuale è considerato inadempienza grave e può costituire elemento sufficiente per procedere ad una eventuale rescissione del contratto a giudizio del Responsabile unico di Progetto.
Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:
- perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti;
- nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010.

Costituiscono altresì causa di rescissione del contratto:
- l'espletamento del servizio con personale non dichiarato dalla ditta;
- il subappalto non autorizzato dalla Stazione appaltante;
- l'impiego di mezzi di proprietà di terzi, fatta eccezione dei casi di cui agli articoli 14 (subappalto) e 15 (nolo a freddo e nolo a caldo).

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare altra ditta al fine di stipulare un nuovo rapporto contrattuale.

Art. 17 - Pagamenti

SERVIZIO SGOMBRONEVE

I pagamenti avverranno al termine di ciascuna annualità come meglio dettagliato di seguito.

a) nella misura fissa del 40 % dell'importo annuale quale opzione di ingaggio dei mezzi impegnati;

b) nella ulteriore misura del 30 % dell'importo nel caso in cui, al termine della stagione, il numero di moduli di servizio della **durata minima di 4 ore ciascuno** effettuati per sgombro-neve risultasse per ciascun mezzo superiore o uguale a 4;

c) nella ulteriore misura a saldo del 30 % dell'importo nel caso in cui, al termine della stagione, il numero

complessivo di moduli di servizio della durata minima di 4 ore ciascuno effettuati per sgombro-neve risultasse per ciascun mezzo superiore o uguale a 4;

SERVIZIO SPARGIMENTO SALE

a) nella misura fissa del 40 % dell'importo annuale quale opzione di ingaggio dei mezzi impegnati;

b) nella ulteriore misura del 30 % dell'importo nel caso in cui, al termine della stagione, il numero di moduli di servizio della **durata minima di 1 ora ciascuno** effettuati per il servizio spargimento sale risultasse per ciascun mezzo superiore o uguale a 3;

c) nella ulteriore misura a saldo del 30 % dell'importo nel caso in cui, al termine della stagione, il numero complessivo di moduli di servizio della **durata minima di 1 ora ciascuno** effettuati per il servizio spargimento sale risultasse per ciascun mezzo superiore o uguale a 3.

Il compenso a corpo per ciascun comprensorio verrà liquidato nella sua interezza, successivamente alla data di scadenza del rapporto contrattuale, solo se la ditta avrà portato a compimento il servizio senza inadempienze, altrimenti verrà liquidato l'importo al netto delle penali applicate ai sensi dell'art. 13.
I pagamenti saranno subordinati all'accertamento d'ufficio della regolarità contributiva della ditta. In caso di irregolarità, la Stazione Appaltante procederà all'intervento sostitutivo.

Art. 18 - Norme per l'affidamento
Le ditte aggiudicatarie devono essere regolarmente iscritte al registro imprese della Camera di Commercio, con esplicita indicazione di poter svolgere l'attività di sgombroneve e nel caso di ditte in possesso della qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P. D.lgs. 99/2004) devono essere iscritte con indicazione di poter svolgere l'attività di sgombroneve alla Camera di Commercio - sezione speciale Registro imprese;
Le ditte aggiudicatarie devono avere DURC regolare o comunque essere in regola nelle posizioni previdenziali, assicurative e nei versamenti contributivi.
I veicoli utilizzati per il servizio devono essere posseduti in proprietà, in locazione, ovvero in locazione finanziaria (leasing) con contratto regolarmente registrato.

La potenza dei veicoli viene desunta dalla carta di circolazione (art. 93 del Codice della Strada) o dal certificato di idoneità tecnica alla circolazione (art. 108 del Codice della Strada).
Ai fini dell'affidamento non verranno presi in considerazione i veicoli per i quali non sia stata presentata la documentazione atta a dimostrarne la potenza.

Art. 19 - Documentazione da presentare
Entro 10 giorni dall'aggiudicazione provvisoria la ditta dovrà far pervenire agli uffici del Settore II dell'Ente (consegna a mano, oppure posta ordinaria, trasmissione ad uno dei seguenti recapiti: mail viabilita@provincia.fm.it, PEC provincia.fm.viabilita@emarche.it) copia del libretto di circolazione di ciascuno dei mezzi dichiarati ed eventuale documentazione attestante l'omologazione del mezzo (se necessaria).
Il rapporto contrattuale con le ditte aggiudicatarie verrà perfezionato successivamente alla verifica, da parte degli uffici, del **possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio.**
L'affidamento definitivo sarà disposto mediante determinazione dirigenziale previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 20 - Documenti per l'affidamento definitivo
Successivamente all'aggiudicazione provvisoria sarà acquisita dagli uffici del Settore II dell'Ente la documentazione necessaria all'espletamento delle verifiche sull'autenticità delle dichiarazioni rese in sede

di procedura negoziata.
Qualora la verifica dei requisiti dia esito negativo, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto sarà affidato ad altra ditta, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti eventualmente smembrando e/o accorpando i comprensori.

Art. 21 - Rapporto contrattuale e spese
Il rapporto contrattuale con le imprese affidatarie si concluderà con la sottoscrizione, per accettazione, del presente capitolato d'oneri e della determinazione di affidamento.
Sono a carico delle ditte aggiudicatarie le eventuali spese inerenti il rapporto contrattuale.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali
Si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente e la ditta deve fornire all'Ente Appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei suddetti documenti comporterà l'esclusione ovvero la decadenza dell'affidamento.
I diritti dell'interessato sono quelli previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
I dati raccolti possono essere comunicati al personale dell'amministrazione appaltante che cura il procedimento e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii..
Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Provinciale di Fermo, responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore II Sostenibilità - Infrastrutture - Innovazione.

Art. 23 - Responsabile unico di Progetto
Il Responsabile Unico di Progetto è l'arch. Gian Luca Rongoni, Dirigente del Settore II Sostenibilità - Infrastrutture - Innovazione (tel. 0734-232265 - 266 - 300 - 295 - 344 email: viabilita@provincia.fm.it).

Art. 24 - Norme finali e transitorie
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rimanda alla normativa vigente in materia.

ALLEGATI:

ALLEGATO A - ELENCO COMPRENSORI DETTAGLIATO
ALLEGATO B – PLANIMETRIA COMPRENSORI
ALLEGATO C - IMPORTO SERVIZI E ALLESTIMENTO MEZZI